Protocollo 0013411/2026 del 04/11/2026

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA
☎062203507-fax062203507
e-mail **rmic8cn00v@istruzione.it** pec **rmic8cn00v@pec.istruzione.it**
codice univoco fatturazione elettronica: UF1ZLY
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V

Roma, 04-11-2026
CIRC 87
Prot vedere segnatura

A tutto il Personale
Al Sito WEB

OGGETTO: Richieste permessi per motivi di studio anno solare 2027.

In merito all'oggetto si trasmettono Nota MIM-USR prot n° 70940 del 02-11-2026 e i relativi allegati.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Caterina Biafora

m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO
UFFICIALE.U.0070940.02-11-2026.h.16:07

Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Al personale interessato

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Statali di ogni ordine e grado di
Roma e Provincia

e, p.c.,

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

Oggetto: permessi retribuiti per motivi di studio – Anno 2027.

Con la presente, si forniscono indicazioni sulle modalità con le quali potranno essere richiesti dal personale interessato i permessi retribuiti per il diritto allo studio relativamente all'anno 2027.

Nell'auspicare la massima e migliore diffusione possibile, tra il personale interessato, del contenuto del CCIR allegato si ritiene utile evidenziare quanto segue:

1. ha titolo a beneficiare dei permessi in parola il personale docente, educativo ed A.T.A, ivi compresi i docenti che impartiscono l'insegnamento della religione cattolica, assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato;
2. la concessione dei permessi per motivi di studio è connessa alla frequenza dei corsi elencati nell'art. 4 del precitato contratto e all'applicazione dei parametri ivi previsti in ordine prioritario;
3. il personale di ruolo o non di ruolo a qualsiasi titolo in servizio per un orario inferiore a quello previsto per il posto o la cattedra intera avrà titolo a fruire dei permessi per lo studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese (art. 1);
4. i permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato (fino al 31 agosto), 125 ore annue al personale a tempo determinato (fino al 30 giugno), 75 ore annue al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato (fino al 31 agosto) iscritto a corsi di laurea in regime di part-time, 40 ore annue per i corsi erogati on-line, 40 ore annue per i corsi abilitanti da 30 o 36 CFU e 20 ore annue per la frequenza di corsi finalizzati a sostenere esami singoli a integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 (art. 10);
5. il personale beneficiario dei permessi di cui trattasi, al fine di una efficace organizzazione dell'attività didattica, deve comunicare la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla fruizione (art. 10);
6. la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e degli esami sostenuti deve essere presentata al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni (art. 11);

7. **il termine ultimo per la presentazione della domanda da parte degli interessati è fissato a lunedì 16 novembre 2026;**
8. **la domanda dovrà essere presentata alla scuola di servizio in forma cartacea utilizzando il modello allegato;**
9. **al fine di velocizzare le operazioni di acquisizione si chiede, altresì, di compilare il modello di domanda online al link Permessi studio - Anno 2027 – Compila modulo**
10. nelle more dell'attivazione dei corsi abilitanti previsti dal DPCM del 4 agosto 2023, il personale interessato potrà presentare domanda condizionata per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio anno solare 2027. A tal fine, ciascun aspirante dovrà produrre egualmente domanda entro il 15 novembre 2026, flaggando "*si*" nella sezione di cui a pag. 3 del modulo cartaceo, ove si legge "*DICHIARA […] di essere consapevole dell'inclusione con riserva nella graduatoria dei beneficiari*" e riportando la dicitura "*corso abilitante non ancora attivo*" laddove è richiesto di indicare la denominazione del corso. Le medesime istruzioni dovranno essere seguite anche nella compilazione delle sezioni n. 14 e n. 18 del modello di domanda online. Le istanze così formulate saranno accolte, nei limiti del contingente assegnato a livello provinciale, con riserva da sciogliere, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 31/12/2026, fatta eccezione per i docenti vincitori di concorso PNRR destinatari di nomina annuale finalizzata al ruolo, per i quali, con successiva comunicazione, verranno fornite indicazioni ulteriori in ordine alle tempistiche relative al perfezionamento delle richieste acquisite e alle modalità di fruizione dei relativi permessi.
11. **La pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative ai permessi studio anno solare 2027 è fissata al 15 dicembre 2026.**

Le richieste acquisite dalla scuola dovranno essere presentate tramite il Dirigente Scolastico il quale, **dopo averle acquisite al protocollo e successivamente scansionate con i relativi allegati, avrà cura di trasmetterle, con unica nota di accompagnamento, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica, entro e non oltre il 17/11/2026:**

Docenti scuola infanzia e primaria	permessistudio.primaria.rm@istruzione.it
Docenti scuola secondaria	permessistudio.secondaria.rm@istruzione.it
Personale A.T.A. ed educatori	ata.rm@istruzione.it

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta collaborazione, evidenziando la necessità di una attenta osservanza di quanto sopra descritto e della più ampia diffusione al personale educativo, docente e ATA per assicurare il buon esito dell'intera procedura.

IL DIRIGENTE
Danilo Vicca

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DANILO VICCA
In Data/On Date:
lunedì 2 novembre 2026 15:50:57

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.

Triennio 2022-2024

Il giorno 24 gennaio 2023, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in sede di contrattazione integrativa regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica

E

la delegazione di parte sindacale

PREMESSO

- che in data 15 dicembre 2022 è stata sottoscritta l'ipotesi del CCRI in argomento;
- che la suddetta ipotesi ha superato il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo ed è stata registrata con visto n. 13 del 17/01/2023 come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio III, con nota prot. n. 641 del 17/01/2023;

VIENE SOTTOSCRITTO

In via definitiva, il presente Contratto Integrativo Regionale, **valido per il triennio 2022-2024,** che integra e sostituisce il C.C.I.R. sottoscritto il 30 novembre 2018.

ART. 1
(Destinatari)

1) Il presente contratto si applica al personale docente, educativo e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche del Lazio.

2) In particolare, può fruire dei permessi retribuiti:

- il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale.

In caso di orario parziale, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate al numero delle ore settimanali prestate.

- il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il personale con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica.

3) Il personale con nomina annuale a orario intero fino al 31 agosto può fruire al massimo di 150 ore, mentre quello con nomina a orario intero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) può fruire fino a un massimo di 125 ore, salvo quanto precisato all'art. 10 per le diverse tipologie di corsi.

4) Per il personale docente a tempo determinato assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale A.T.A. a tempo determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate all'orario ridotto.

ART. 2
(Termine di presentazione delle domande)

Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere indirizzate ai Dirigenti degli Uffici territoriali per il tramite del Dirigente Scolastico dell'Istituto di servizio, **entro il termine perentorio del 15 novembre di ogni anno.**

Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo il 15 novembre, potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla stipula del contratto, ma non oltre la pubblicazione all'albo istituzionale degli elenchi degli ammessi al beneficio.

Coloro che, alla data del 15 novembre, non hanno ancora concluso le prove selettive per l'ammissione a uno dei corsi previsti dal successivo art. 4, devono comunque produrre domanda entro il 15 novembre e saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi.

La riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 3

(Formulazione delle domande e documentazione)

Le domande, redatte in carta semplice, sul modello allegato al presente contratto, devono contenere, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88, i seguenti dati:

- dati anagrafici;
- tipo di corso da frequentare;
- sede di servizio;
- ordine e grado di scuola, per il personale docente ed educativo;
- profilo professionale per il personale A.T.A.;
- eventuale prestazione di servizio a tempo parziale o a orario non completo;
- anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l'anno scolastico in corso) e non di ruolo (anni interi);
- numero anni scolastici con contratti fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;
- *numero anni scolastici con n. 180 gg di servizio;*
- numero ore di servizio settimanali per il personale docente e A.T.A. e tipologia di contratto a tempo determinato;
- indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.

Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi è necessario indicare il numero di anni già fruiti e nel caso in cui il rinnovo riguardi un corso di laurea è necessario precisare se si è in corso o fuori corso.

Il possesso dei titoli, tra cui l'anzianità di servizio, deve essere documentato con apposite dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 4

(Corsi di studio, abilitazione, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti)

I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale, la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti, sono in **ordine di priorità** i seguenti:

a. corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili *(per il personale docente abilitato di ogni ordine e grado);*

b. corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento - DM 249/2010);

c. *(solo per il personale ATA),* corso finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di appartenenza (lauree, diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali - IeFP - e da C.F.P. regionali);

d. corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale *compresi i corsi di laurea presso gli Istituti AFAM;* Per le lauree successive alla seconda potranno essere concessi i permessi solo in caso di disponibilità residue di ore;

e. corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, "master", corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) oppure rilasciati da Università straniere riconosciute dall'ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale;

f. corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

g. corsi di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS).

h. corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal MIUR, al conseguimento di un diploma di laurea, mediante utilizzo della piattaforma on - line;

i. corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, e/o corso riconosciuti dal MIUR, ("master", corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo piattaforma on-line.

j. corsi di formazione e prova conclusiva di cui all'art.18 del D.M. n. 108 del 28.04.2022, riservati al personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune assunto ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Art.5
(Determinazione del contingente)

1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il monte ore derivante dal parametro calcolato sulla base del 3% dell'organico moltiplicato per 150 ore, su base provinciale. Beneficiario è il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.

2. Il personale docente da conteggiare per il calcolo del 3% dovrà essere quello in servizio nelle istituzioni scolastiche, in organico di fatto, con contratto a tempo indeterminato o determinato purché di durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) e ricoprire posti cattedra o spezzoni orario, compresi i posti di sostegno e di religione cattolica, nonché eventualmente il personale nominato fino all'avente titolo su posto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Il personale ATA da tenere in considerazione è quello che presta servizio su posti interi e a orario ridotto, purché con nomina di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, compreso il personale nominato fino all'avente titolo su posto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Art.6
(Operazioni di competenza delle Istituzioni Scolastiche)

1. I Dirigenti scolastici hanno cura, una volta ricevute le domande da parte del proprio personale, di assumerle tutte a protocollo e indirizzarle all'Ufficio Territoriale di competenza.

2. I dirigenti scolastici inviano, in modalità digitale, le domande al competente Ufficio Scolastico Territoriale, al fine di consentire al medesimo Ufficio l'elaborazione delle graduatorie provinciali dei richiedenti.

ART. 7

(Operazioni di competenza degli Uffici Scolastici Territoriali)

Gli Uffici Scolastici Territoriali

1) procedono a valutare le domande inviate dai Dirigenti scolastici al fine della formulazione delle graduatorie provinciali secondo i seguenti criteri:

- graduazione delle domande secondo l'ordine di priorità indicato all'art. 4 (tipologia di corsi che danno diritto a fruire dei permessi per il diritto allo studio) e, all'interno delle diverse tipologie indicate al citato art. 4, sarà attribuita:

- la precedenza nei confronti del personale che chiede il rinnovo del permesso per il numero di anni nella durata legale dei corsi richiesti (le lauree triennali e specialistiche/magistrali vanno considerate unitariamente 3+2 per cui si considera rinnovo la richiesta di permessi per la frequenza del 1 ° anno del biennio specialistico successivo al conseguimento della laurea triennale, a condizione che vi sia continuità temporale e coerenza tra i due percorsi);

- la precedenza, a parità di condizioni, al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato;

- in caso di ulteriore parità di condizioni si tiene conto della complessiva anzianità di servizio dichiarata (anni interi compresi quelli di 180 giorni) e, subordinatamente, dell'età anagrafica dando la precedenza al più giovane;

- è ammesso in graduatoria il personale fuori corso che aspira al conseguimento di un diploma di laurea oltre a quello già posseduto, solo se non ha già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso cui è iscritto. Tale personale è collocato in graduatoria dopo gli aspiranti indicati ai punti b) ed e) (limitatamente alle lauree) nonché g) e i) del precedente art. 4;

- non è ammesso alla fruizione del beneficio il personale, compreso quello fuori corso, (anche se non ha ancora fruito dei permessi per un numero d'anni pari alla durata legale del corso di laurea cui è iscritto), che chiede di conseguire un ulteriore titolo oltre a quelli indicati nel precedente art. 4 o titoli diversi da quelli riportati nel predetto articolo.

- il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time è collocato in graduatoria insieme al personale fuori corso, aspirante al conseguimento di un diploma di laurea.

- è ammesso con riserva il personale che, alla data di presentazione della domanda:

- non ha ancora sostenuto le prove selettive per l'ammissione a uno dei corsi indicati all'art.4 oppure non è a conoscenza del relativo esito (es. ammissione a corsi di laurea);
- non è a conoscenza della data di avvio dei corsi, pur essendo regolarmente iscritto.

Tale personale rientra nel calcolo del contingente come sopra determinato e non avrà titolo alla concessione dei permessi in caso di scioglimento negativo della riserva che deve avvenire comunque entro il 31 dicembre.

Il personale docente, educativo e ATA distaccato presso gli Uffici Scolastici territoriali e l'Ufficio Scolastico Regionale, che chiede di fruire dei permessi in questione, non grava sul contingente provinciale.

Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono alla pubblicazione al proprio albo istituzionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, con contestuale comunicazione alle istituzioni scolastiche, della graduatoria provvisoria assegnando 5 giorni per gli eventuali reclami.

Esaminati i reclami, gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono alla pubblicazione all'albo istituzionale on line della graduatoria definitiva nonché a comunicare alle Istituzioni scolastiche i nominativi dei beneficiari dei permessi che risulteranno utilmente inclusi nella graduatoria provinciale nel limite del predetto contingente del 3% del personale in servizio.

ART. 8

(Operazioni di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale)

L'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla eventuale compensazione tra province nel caso in cui, in una a più di esse, vi sia eccedenza di permessi non assegnati.

L'USR provvede, inoltre, a coordinare le operazioni e a effettuare il monitoraggio conclusivo dei permessi concessi, sul totale dei permessi richiesti, nonché a informare le OO.SS. firmatarie del presente contratto in merito alla situazione definitiva determinatasi nelle varie province.

ART. 9

(Tempistica)

Le operazioni di cui al presente contratto si svolgono secondo la seguente tempistica:

Atto	Personale interessato o Organo competente	Data
Presentazione domanda	Personale docente, educativo e ATA	Entro il 15 novembre di ogni anno
Trasmissione elenco e domande all'UST	Dirigenti Scolastici	Entro il 17 novembre di ogni anno
Pubblicazione graduatorie provvisorie	Ufficio Scolastico Territoriale	Di norma entro il 15 dicembre di ogni anno
Presentazione reclami	Personale docente, educativo e ATA	Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione al sito delle graduatorie provinciali
Pubblicazione graduatorie definitive	Ufficio Scolastico Territoriale	Entro il 31 dicembre di ogni anno
Concessione permessi	Dirigenti Scolastici	Di norma entro il 31 dicembre dell'anno successivo

ART. 10

(Durata e modalità di fruizione dei permessi)

1. I permessi retribuiti sono concessi nella **misura massima**:

- di **150 ore** annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio, o in proporzione in caso di orario part-time o inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;

- di **125 ore** al personale con nomina a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30giugno) a orario intero, o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;

- di **75 ore** annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto a corsi di laurea in regime di part-time;

- di **20 ore** annue al personale a tempo indeterminato o determinato, sia con contratto fino al 31 agosto che fino al 30 giugno, a orario intero (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA), che chiede i permessi per la frequenza di corsi finalizzati a sostenere esami singoli a integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso;

- di **40 ore** per tutti gli altri corsi erogati on line.

- di **40 ore** per i corsi di formazione e prova conclusiva di cui all'art.18 del D.M. n. 108 del 28.04.2022, riservati al personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune assunto ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Le ore di permesso fruibili per il periodo 1° settembre - 31 dicembre devono essere concesse in proporzione all'eventuale diverso orario di servizio rispetto a quello effettuato nell'anno scolastico precedente.

Le ore di permesso concesse devono essere coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

I permessi decorrono dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per il personale di ruolo e non di ruolo il monte ore autorizzato per l'anno solare si estende, per il periodo 1 ° settembre - 31 dicembre, all'anno scolastico successivo.

3. Il personale non di ruolo può usufruire delle ore di permesso non utilizzate nel periodo 1° gennaio – 31 agosto, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.

4. il personale della scuola iscritto a corsi universitari "fuori corso" è ammesso alla fruizione dei permessi, unicamente per il conseguimento della seconda laurea (o prima per chi ha solo il diploma) subordinatamente al personale "in corso", per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi indicati all'art. 4.

Gli aspiranti fuori corso che hanno già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di laurea cui sono scritti, non hanno titolo a fruire di ulteriori permessi.

5. Il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time ha diritto a frequentare tali corsi per un numero di anni pari al doppio della durata legale dei corsi medesimi.

Tale personale, ai fini della formulazione delle graduatorie, è equiparato al personale fuori corso e va collocato dopo gli aspiranti che frequentano i corsi di laurea indicati ai punti b, d, f e h del precedente art. 4.

Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi medesimi, per il periodo 1° settembre - 31 dicembre, in proporzione all'orario di servizio e alla durata della nomina. Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia.

6.Il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto a turni di lavoro/orari di servizio che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre, tale personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

7. Sono concessi permessi per la frequenza di corsi serali, solo nel caso in cui l'orario di svolgimento coincida con l'orario di servizio.

8. I permessi di cui al presente contratto possono essere concessi:

- per la frequenza dei corsi e l'effettuazione dell'eventuale tirocinio o attività di laboratorio, se parti integranti del corso;

9. la fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata.

a) Permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio
b) Permessi giornalieri – utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio.

I permessi di cui sopra possono esser cumulati fino ad un massimo di 18 ore all'anno qualora utilizzate per attività propedeutiche all'assolvimento di prove di verifica in itinere o finali, se parti integranti del corso.

10. Gli aspiranti ammessi alla frequenza di corsi on line, organizzati da Università Telematiche o da altri organismi accreditati, devono attestare, con dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l'avvenuta partecipazione alle lezioni on line durante l'orario di lavoro nonché l'impossibilità di collegarsi in orario diverso da quello di servizio. È comunque facoltà dell'amministrazione scolastica verificare se le modalità di somministrazione del corso sono sincrone o asincrone con l'orario di servizio.

11. Il personale titolare dei permessi produce a richiesta del Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi, onde consentire al Dirigente medesimo di valutare se ricorrano le condizioni, in base alla vigente normativa, per la sostituzione.

12.Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente scolastico la propria assenza, comunque, con almeno cinque giorni di anticipo.

13. Il personale, oltre che dei permessi disciplinati dal presente contratto, può fruire di quelli previsti dagli artt. 15, comma 1, 19, comma 7 del CCNL sottoscritto il 29.11. 2007 (partecipazione a concorsi o esami), nonché dell'aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all'art. 18, comma 2, del citato CCNL.

14. I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli previsti per la partecipazione alle attività formative organizzate dall'Amministrazione o svolte dalle Università, INDIRE o da enti accreditati.

ART. 11

(Dichiarazione comprovante effettiva frequenza)

1. La dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente dall'esito degli stessi) deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni.

2. La mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporta la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12

(reclami)

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono ammessi reclami per errori materiali.

ART. 13

(Contenzioso)

Qualora insorgano controversie riguardanti la materia di cui al presente contratto ed in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli art. 135,136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche apportate in materia di conciliazione ed arbitrato dal codice di procedura civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

ART. 14

(Vigenza del contratto)

Il presente contratto trova applicazione per i permessi da fruire nel corso del triennio 2022-2024.

ART. 15

(Interpretazione autentica)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL.

2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.

ART. 16

(Informativa sindacale)

Gli Uffici Territoriali, annualmente, acquisite le domande dei richiedenti, comunicano alle OO.SS. il numero delle richieste distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo professionale; comunicano, inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.

ART. 17

(Compatibilità finanziaria)

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria dell'Ufficio I (Risorse finanziarie), viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria a cura della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma.

ART. 18

(Modifica contratto integrativo regionale)

Le parti si impegnano a stipulare un nuovo Contratto Integrativo Regionale nel caso in cui vengano emanate successive norme di carattere legislativo o contrattuale modificative della materia oggetto del presente C.I.R.

Delegazione di parte pubblica:

DIRETTORE GENERALE - Rocco Pinneri

DIRIGENTE COORDINATORE II U.O. UFFICIO IV - Angelo Lacovara

Delegazione di parte sindacale:

FLC CGIL – Alessandro Tatarella

CISL SCUOLA – Claudio De Santis

UIL SCUOLA – Saverio Pantuso

SNALS CONFSAL – Vincenzo Inzirillo

GILDA UNAMS – Aldo Guida

ANIEF – Chiara Cozzetto

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.

Triennio 2022-2024

INTEGRAZIONE

Il giorno 14 novembre 2023, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in sede di contrattazione integrativa regionale

TRA
la delegazione di parte pubblica
E
la delegazione di parte sindacale

PREMESSO

che in data 24 gennaio 2023 è stato sottoscritto, in via definitiva, il Contratto Integrativo Regionale, valido per il triennio 2022-2024;

che in data 23 settembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 il DPCM 4 agosto 2023 recante indicazioni circa la definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado;

che, in ragione del nuovo percorso formativo introdotto dal suddetto DPCM, le parti hanno convenuto sulla necessità di integrare il Contratto Integrativo Regionale;

VENGONO APPROVATE E SOTTOSCRITTE

le seguenti modifiche e integrazione agli artt. 4 e 8 del Contratto Integrativo Regionale.

1. All'art. 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili (per il personale docente di ogni ordine e grado);

b) corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento - DM 249/2010) e corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui al DPCM del 04/08/2023".

2. l'art. 8 è sostituito con il seguente:

Art.8. L'USR provvede a coordinare le operazioni e a effettuare il monitoraggio conclusivo dei permessi concessi, sul totale dei permessi richiesti, nonché a informare le OO.SS. firmatarie del presente contratto in merito alla situazione definitiva determinatasi nelle varie province.

Nel caso in cui dovessero residuare ore di permessi per diritto allo studio, le stesse, su domanda degli interessati, potranno essere ridistribuite, sempre a cura dei singoli ambiti territoriali provinciali, all'interno della provincia e per l'anno solare di riferimento, esclusivamente per corsi di cui all'art. 4, lettera a) e b) di cui all'integrazione del 14.11.2023.

L'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla eventuale compensazione tra province nel caso in cui, in una a più di esse, vi sia eccedenza di permessi non assegnati.

Le norme di cui alla presente integrazione contrattuale sono valide a partire dalla sottoscrizione della stessa.

Delegazione di parte pubblica:

DIRETTORE GENERALE – Anna Paola Sabatini

DIRIGENTE SCOLASTICO USR LAZIO - Angelo Lacovara

Delegazione di parte sindacale:

FLC CGIL – Alessandro Tatarella

CISL SCUOLA – Mariella Vitaliano

UIL SCUOLA – Saverio Pantuso

SNALS CONFSAL – Vincenzo Inzirillo

GILDA UNAMS – Aldo Guida

ANIEF – Chiara Cozzetto

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma

VERBALE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
ART. 15 DEL CIR DIRITTO ALLO STUDIO - Triennio 2022-2024

PREMESSO

che in data 24 gennaio 2023 è stato sottoscritto, in via definitiva, il Contratto Integrativo Regionale, valido per il triennio 2022-2024;

che in data 23 settembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 il DPCM 4 agosto 2023 recante indicazioni circa la definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado;

che in data 14 novembre 2023 è stata sottoscritta l'ipotesi di Integrazione CCRI in argomento;

che la suddetta ipotesi ha superato il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo ed è stata registrata al n. 1047 del 21/12/2023 come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio III, con nota prot. n. 31734 del 21/12/2023;

che in data 23 gennaio 2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di Integrazione CCRI;

che i vincitori non abilitati del concorso ordinario di cui al DDG 2575/2023, che sottoscrivono un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, sono tenuti a svolgere i corsi da 30 o 36 CFU di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

che in ragione dell'elevato numero di contratti a tempo determinato PNRR nel Lazio, al momento pari a n. 732, si ritiene opportuno prevedere non oltre 40 ore di permesso per i corsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023, al fine di consentire l'accesso al beneficio per il maggior numero possibile di aspiranti;

che i corsi 5 CFU di cui all'art. 18 del DM 108 del 28.04.2022 non saranno attivati dagli Atenei per l'a.a. 2024/2025, essendosi esaurita la procedura assunzionale cui facevano riferimento;

la delegazione di parte pubblica
e
la delegazione di parte sindacale

concordano la seguente interpretazione autentica ai sensi dell'art. 15 del contratto collettivo integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola:

1. All'art. 4, lettera b), tra i corsi previsti dal DPCM 4 agosto 2023, è data priorità ai corsi abilitanti da 30 e 36 CFU per il personale con incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. All'art. 10, comma1, punto 6, i corsi per i quali sono concessi permessi retribuiti di 40 ore sono da intendersi i corsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023.

Le interpretazioni autentiche suddette sono valide a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale.

Roma, 25/10/2024

Delegazione di parte pubblica:

DIRETTORE GENERALE – Anna Paola Sabatini

CAPO STRUTTURA DI SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE USR LAZIO – Angelo Lacovara

DIRIGENTE UFFICIO IV, USR LAZIO – Francesco Ruben Crivella

Delegazione di parte sindacale:

FLC CGIL – Alessandro Tatarella

CISL SCUOLA – Mariella Vitaliano

SNALS CONFSAL – Vincenzo Inzirillo

GILDA UNAMS – Aldo Guida

ANIEF – Chiara Cozzetto

DOMANDA CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2027

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Al Dirigente dell'Ufficio Territoriale di _____
Per il tramite del Dirigente Scolastico della Scuola di servizio

(se servizio su più scuole, indicare la prima)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____ _____

QUALIFICA

☐ personale educativo ☐ docente infanzia ☐ docente primaria

☐ docente secondaria 1° grado ☐ docente secondaria 2° grado ☐ personale ATA (indicare profilo:)

Cl. Conc. ☐

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: ☐ **TEMPO INDETERMINATO** ☐ **TEMPO DETERMINATO**

Personale con contratto a tempo indeterminato

con contratto part time ☐ no ☐ si (se sì) numero ore _____

Anzianità di servizio (escluso l'anno in corso):

-numero anni di servizio di ruolo _____

-numero anni di servizio non di ruolo (conteggiare anni interi o anni con almeno 180 gg di servizio) _____

Personale con contratto a tempo determinato

con contratto fino ☐ al 31/8/2027 (supplenza annuale) ☐ al 30/6/2027 (supplenza fino al termine attività didattiche)

con orario ridotto

(spezzone o part-time) ☐ no ☐ si (se sì) numero ore _____

Anzianità di servizio (escluso l'anno in corso):

-anni scolastici di servizio prestati con nomina di supplenza annuale (fino al 31 agosto) _____

-anni scolastici di servizio prestati con nomina fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) _____

CHIEDE

☐ IL RINNOVO (per la stessa tipologia di corso) ☐ LA CONCESSIONE PER LA PRIMA VOLTA

dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per frequentare (è possibile indicare <u>un solo corso</u>):

A	Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno (per il personale docente di ogni ordine e grado)
B -1	Corsi abilitanti da 30 e 36 CFU per il personale con incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo di cui all' articolo 13, comma2, e all'articolo 18-bis, comma4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui al DPCM del 04/08/2023
B - 2	corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento - DM 249/2010) e Corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui al DPCM del 04/08/2023 (non tipologia B-1)
C	**(solo per il personale ATA)**, corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di appartenenza (lauree, diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali – IeFP - e da C.F.P. regionali)*
D	corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale, compresi i corsi di laurea presso gli Istituti AFAM; Per le lauree successive alla seconda potranno essere concessi i permessi solo in caso di disponibilità residue di ore;
E	Corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, "master", corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) oppure rilasciati da Università straniere riconosciute dall'ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale;
F	Corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
G	Corsi di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS);
H	Corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal MIUR, al conseguimento di un diploma di laurea, mediante utilizzo della piattaforma on – line;
I	Corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, e/o corso riconosciuti dal MIUR, ("master", corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo piattaforma on-line.

* in caso di corso serale specificare l'orario di servizio prestato: ……

DICHIARA

☐ di essere in attesa dell'esito delle prove selettive

☐ di non essere a conoscenza della data di avvio del corso, pur essendo regolarmente iscritto

(barrare la voce che interessa)

e pertanto di essere consapevole dell'inclusione **CON RISERVA** nelle graduatorie dei beneficiari

☐ si ☐ no

per chi chiede i permessi per corsi universitari (laurea e post-laurea)

di essere iscritto in regime di part-time ☐ si ☐ no

di frequentare corsi finalizzati a sostenere esami singoli ☐ si ☐ no

di essere iscritto come fuori corso ☐ si ☐ no

che la durata legale del corso di studi per cui si chiede il permesso è di anni: _____

di aver già fruito per il medesimo corso dei permessi per numero di anni _____

(Coloro che hanno già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi non possono beneficiare di ulteriori permessi)

Il sottoscritto si impegna, in caso di concessione dei permessi, a produrre al Dirigente Scolastico:

- un prospetto mensile dal quale risulti il calendario dei permessi da fruire;
- la dichiarazione attestante la partecipazione agli esami intermedi e finali sostenuti.

Il sottoscritto, iscritto al corso (indicare denominazione_____

organizzato dalla seguente Università_____

Ovvero organizzato dalla seguente Università Telematica_____

Ovvero dal seguente Ente accreditato, riconosciuto dal MIUR_____

si impegna, in caso di concessione dei permessi, a rilasciare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto collegamento per via telematica durante l'orario di servizio.

(La mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni)

Data_____ Firma_____

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii.

Sottoscrivendo la presente domanda, lo scrivente dichiara di aver letto e compreso la seguente informazione, redatta ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"):

1. tutti i propri dati personali, compresi quelli sensibili, raccolti attraverso la compilazione della presente domanda, saranno trattati, in osservanza dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità di costituire la graduatoria provinciale dei richiedenti i permessi per la fruizione dei permessi per diritto allo studio;

2. il trattamento sarà effettuato ad opera dei dipendenti della scuola di servizio e dei dipendenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e dell'Ufficio Ambito Territoriale competente, incaricati ed istruiti opportunamente;

3. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di essere inseriti nella graduatoria per la fruizione dei permessi per diritto allo studio;

4. i dati personali, esclusi quelli sensibili, saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio Ambito Territoriale, al fine di garantire la trasparenza della procedura concorsuale. I dati potranno anche essere comunicati ai soggetti istituzionali che erogano i corsi di istruzione/formazione per i quali i permessi al diritto allo studio sono previsti.

5. Il titolare del trattamento è l'USR per il Lazio;

6. I responsabili del trattamento sono: il Dirigente scolastico, il Dirigente dell'Ufficio IV e il Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente;

7. In ogni momento il sottoscritto richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che di seguito si trascrive invitando ad una attenta lettura:

<u>Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti</u>

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 a) dell'origine dei dati personali;
 b) delle finalità e modalità del trattamento;
 c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.